

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

Ricorso

**con istanza di sospensione e richiesta di sospensione
con decreto presidenziale**

- **della EPS, P.IVA e C.F.**, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede
in, Via n....;
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall' Avv.
Vittorio de Gregorio, C.F. DGRVTR69L25G273L, PEC:
vittoriodegregorio@pecavvpa.it; fax: 091588452, e
dall'Avv. Achille Reali, C.F. RLECLL64P02H501O, PEC:
achillereali@ordineavvocatiroma.org; fax: 068841470, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
sito in Roma, Via Isonzo n.42, nonché presso l'indirizzo
PEC del medesimo ex art. 25 c.p.a., giusta procura speciale
in calce al presente atto

CONTRO

- 1) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del
Presidente del Consiglio *pro tempore*, C.F. e P.IVA
80188230587, con sede in Roma, Piazza Colonna n.370,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale
dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 Roma, PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- 2) **C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. e P.IVA
00993181007, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis
n.15. PEC ufficiolegale@cert.coni.it;
- 3) **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri**, in persona del Capo Dipartimento

pro tempore, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n.51. PEC ufficiosport@pec.governo.it;

PER

l'annullamento dell'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, nonché della stessa disposizione per come interpretata e applicata nella FAQ n.5 del sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del provvedimento di cui alla nota del Segretario Generale del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano in data 19/3/2021, Prot.n.0033080 del 19/3/2021 – SG;

FATTO

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, al Capo V dedicato alle “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” e, precisamente, nell'art. 41, comma 1, riferito alla “Attività motoria e attività agonistica”, dopo avere previsto che “Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese”, dispone che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.

Lo stesso DPCM, tuttavia, al Capo III dedicato “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla”, nell'art. 18, riferito alle “Competizioni sportive di interesse nazionale” stabilisce che “Sono consentiti soltanto gli

eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”.

Detta disposizione, in ragione di quanto previsto dagli artt. 34 e 39 del DPCM *de quo*, i quali prevedono, rispettivamente, che nelle zone arancioni e rosse si applicano, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose in dette zone, trova applicazione, quindi, anche in “zona arancione” e in “zona rossa”.

Il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con nota del Segretario Generale, Prot n. 0033080 del 19 marzo

2021 – SG, uniformandosi alla FAQ pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto che “in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto”.

Nel sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, infatti, era stata pubblicata la FAQ n.5, nella quale, con riferimento agli “eventi e competizioni di preminente interesse nazionale” era precisato che “Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto”.

Su questa base di fatto i provvedimenti impugnati meritano censura per i seguenti

MOTIVI

1. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva – Violazione art. 3 Costituzione

Innanzitutto, si evidenzia che l’art. 41, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nella parte in cui dispone esclusivamente la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva genera un’illegittima e ingiustificata disparità di trattamento tra enti sportivi privati

che operano sul territorio nazionale.

Gli Enti di Promozione Sportiva hanno come finalità la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative.

In particolare, svolgono attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, e spesso di tipo agonistico, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, nonché attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.

Gli EPS sono disciplinati dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n.1525 del 28 ottobre 2014, nel quale sono stabiliti i requisiti per ottenere il riconoscimento del CONI:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e seguenti del Cod. Civ.;
- b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
- c) un numero predeterminato di affiliati non inferiore a mille e di tesserati non inferiore a centomila;
- d) una presenza organizzata in almeno n.15 regioni e n.70 province;
- e) avere svolto la propria attività da almeno quattro anni.

Inoltre, gli enti di promozione sportiva sono considerati e disciplinati anche nello stesso Statuto CONI negli artt. 26,

27 e 28.

Ciò posto, considerata la pari dignità e riconoscimento tra una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e un Ente di Promozione Sportiva nell'ordinamento sportivo italiano, appare del tutto illegittimo disporre delle disparità di trattamento tra le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate da una parte e gli Enti di Promozione Sportiva dall'altra come avvenuto con la parte impugnata del sopra citato art. 41, comma 1, che dispone la sospensione degli eventi in zona rossa esclusivamente per gli eventi e le competizioni organizzati degli Enti di promozione sportiva.

Non si comprende, infatti, in base a quale ragionevole motivo si possa giustificare la sospensione di detti eventi in zona rossa solo perché organizzati dagli EPS, quando in altra parte dello stesso DPCM, all'art. 18, comma 1, si stabilisce espressamente che sono consentiti “gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico”.

Pertanto, in ragione di quanto previsto dagli artt. 34 e 39 del medesimo DPCM, gli eventi e le competizioni organizzati

dalle federazioni sportive, o dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva, che sono stati passati al vaglio e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, si possono svolgere sia in Zona gialla e in Zona arancione, mentre in Zona rossa, pur trattandosi sempre di tutti eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, viene illegittimamente stabilita una preclusione a quelli che sono organizzati dagli enti di promozione sportiva che, pertanto, si trovano fortemente penalizzati dal non potere far svolgere detti eventi in zona rossa, con conseguente danno alla propria attività istituzionale e, di conseguenza, a quella dei propri affiliati e tesserati, i quali, non solo riscontrano che non possono partecipare ad eventi dei propri enti per i quali si sono preparati da tempo, ma soprattutto finiscono con il sentirsi senza motivo come una sorta di “figli di un dio minore” del mondo sportivo rispetto agli affiliati e tesserati delle federazioni sportive e delle discipline associate che, invece, non hanno gli eventi sospesi in Zona rossa e vi possono partecipare.

Appare evidente che la disposizione impugnata di cui al comma 1 dell’art. 41 crea una disparità di trattamento senza ragione tra Enti sportivi, le Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva e, conseguentemente, è distorsivo della concorrenza, perché evidentemente induce gli atleti a tesserarsi con FSN o DSA, per i quali non c’è alcuna sospensione di eventi in Zona rossa e, quindi, al fine di potervi partecipare.

Detta disposizione, inoltre, è in palese violazione con l'art. 3 della Costituzione.

Al riguardo, è bene considerare che con la revisione della Costituzione operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stata introdotta una vera e propria disciplina dello sport.

Il fenomeno sportivo ha trovato espressa menzione attraverso l'inserimento della materia dell'ordinamento sportivo nell'elenco delle materie a legislazione a competenza concorrente.

La nuova formulazione prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Ciò comporta che nell’indicazione delle materie nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva, il comma 2 dell’art. 117 della Costituzione, alla lett. g), contempla anche l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ribadendo, in tal modo, la competenza esclusiva dello Stato a legiferare sull’ordinamento e l’organizzazione del CONI, quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport italiano.

Il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione elenca, invece, le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, tra le quali comprende anche l’ordinamento sportivo e la tutela della salute.

La Costituzione, quindi, ora prevede l’esistenza di una

materia, definita “ordinamento sportivo”, attribuendone la relativa disciplina, sia legislativa che regolamentare, a soggetti quali lo Stato e Regioni, riservando al primo il compito di definire i principi fondamentali della materia, alle seconde la concreta definizione della disciplina della materia medesima.

La potestà legislativa concorrente delle Regioni deve essere esercitata tenendo presente, da una parte, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e, dall’altro, i principi fondamentali contenuti nelle leggi statali.

In forma implicita la Costituzione riconosce pienamente che la cultura e le pratiche sportive costituiscono strumento di promozione umana e sociale e, quindi, è compito della Repubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Costituzione, favorirne la diffusione. Inoltre, l’art. 32, comma 1, della Costituzione, statuisce poi che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ed essa trova la sua espressione in campo sportivo, in primo luogo, nel diritto all’integrità fisica collegato alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato. Sembra, quindi, possibile affermare che ciascuna di queste disposizioni costituzionali citate sia applicabile allo sport, inteso come pratica da svolgersi sia come singolo, sia insieme ad altri soggetti. Lo sport come fenomeno e lo sport come organizzazione, rientrano compiutamente nelle generali previsioni degli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Il fenomeno sportivo trova considerazione in tali articoli della Costituzione sotto un duplice profilo, come “pratica sportiva”, e quindi come esplicazione di un diritto inviolabile dell’uomo, sia a livello individuale che in formazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti, come “associazionismo sportivo”, inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva.

Per quanto sopra risulta palese che con l’inibizione di eventi e gare esclusivamente agli Enti di Promozione Sportiva, come disposto nel provvedimento impugnato, si perpetra una palese disparità di trattamento in violazione delle garanzie costituzionali tra gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive e le Discipline Associate.

2. Errata applicazione degli artt. 18 e 41 DPCM del 2 marzo 2021

Detto della disparità di trattamento in danno degli EPS determinata dal comma 1 dell’art. 41 del DPCM 2 marzo 2021, occorre rilevare che sia il CONI che il Dipartimento per lo Sport sono andati oltre il dato letterale della predetta disposizione, disponendo addirittura la sospensione in Zona rossa degli allenamenti degli atleti agonisti degli EPS che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale che, pur consentiti dall’art. 18, sono sospesi in ragione dello stesso comma 1, art. 41.

Occorre evidenziare che l’art. 18 del DPCM disciplina le competizioni di interesse nazionale e gli allenamenti degli atleti partecipanti a dette competizioni, nei quali trovavano

medesimo riconoscimento e regolamentazione, come in precedenza evidenziato, non solo “gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)” organizzati anche dagli enti di promozione sportiva, ma anche le relative sessioni di allenamento.

Nella seconda parte dell’art. 18, infatti, è precisato che “Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e **Enti di promozione sportiva**. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”.

Come già evidenziato nel precedente punto 1), l’art. 41 del DPCM del 2 marzo 2021, inserito nella parte del Decreto dedicata alle “Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa”, dispone nella seconda parte del comma 1 esclusivamente che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, senza fare alcun riferimento agli allenamenti.

Dalla semplice lettura del sopra riportato testo emerge, quindi, che, seppur illegittimamente, è disposta solo la

sospensione degli eventi e delle competizioni degli enti di promozione sportiva, nulla stabilendo la norma riguardo agli allenamenti in zona rossa degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale e muniti di tessera agonistica, purché a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

Appare palesemente errata e fuorviante, pertanto, l'interpretazione fornita a detta disposizione nel sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e precisamente nella FAQ n.5, in cui si legge *“Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto.”*

L'affermazione che non sono consentiti in zona rossa gli allenamenti degli atleti agonisti solo se questi devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale “non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto” è evidentemente destituita da ogni fondamento e non sorretta in alcun modo dal dato normativo, peraltro totalmente illegittimo, come in precedenza evidenziato, che si limita in ipotesi a sospendere soltanto competizioni ed eventi e nulla disponendo in ordine agli allenamenti.

Inoltre, ferma restando la totale ed evidente illegittimità

della norma di cui al comma 1 dell'art. 41 del DPCM *de quo*, la circostanza che detta disposizione voglia disporre la sospensione esclusivamente degli eventi e delle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP organizzati dagli enti di promozione sportiva, e non anche degli allenamenti in zona rossa degli atleti che vi partecipano, è dimostrato anche dalle contraddittorie indicazioni fornite dallo stesso sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

Nel sito *de quo*, infatti, nella FAQ n.5 viene espressamente fornita la sopra riportata indicazione della sospensione degli allenamenti, mentre nella parte dello stesso sito intitolata “Lo (*sic!*) misure per lo sport nelle quattro aree di rischio”, si legge che “Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) . . . Sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di preminente interesse nazionale consentite dalla norma, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al *segue link*”.

In tale parte del sito, quindi, non solo non viene ribadito

quanto impropriamente affermato nella sopra citata FAQ n.5 (*“gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale . . . non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto”*), ma si precisa che per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP, si rinvia al link in cui sono presenti anche gli eventi e le competizioni degli EPS:

https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017_02_14_DISCIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf

1. ACSI - Calendario
2. AICS - Calendario
3. ASC - Calendario
4. ASI - Calendario
5. CSAIN - Calendario
6. CSEN - Calendario
7. CSI - Calendario
8. CUSI - Attività di interesse Nazionale e Internazionale
9. ENDAS - Calendario
10. LIBERTAS - Calendario
11. MSP - Calendario
12. OPES - Calendario
13. PGS - Calendario
14. UISP - Calendario
15. US ACLI – Calendario

In tal modo, quindi, si finisce con il suggerire implicitamente che tutt’ora non sono sospesi gli allenamenti degli atleti agonisti partecipanti a competizioni ed eventi degli enti di promozione sportiva

che sono indicati nell'elenco disponibile sul sito web istituzionale del CONI.

L'errata interpretazione della norma si ravvisa anche nell'impugnata nota del Segretario Generale del CONI con cui, richiamando pedissequamente il contenuto della predetta FAQ n.5, dispone la sospensione in Zona rossa degli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare agli eventi e competizioni di preminente interesse nazionale consentiti dall'art. 18 del DPCM, ma non sospesi dall'art. 41, comma 1 del medesimo DPCM..

In detta nota, infatti, si motiva il provvedimento di sospensione con il richiamo, neppure alla norma che, come visto nulla dispone al riguardo, bensì esclusivamente alla FAQ 5 del Dipartimento per lo Sport, e poi, improvvidamente e illegittimamente, precisa che “salvo diversa indicazione formale da parte del Dipartimento dello Sport, ci si debba uniformare alla disposizione qui sotto riportata” e, quindi, reitera il contenuto della FAQ 5: *“Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall'art. 41, comma 1 del medesimo decreto”*.

Al di là del fatto che una FAQ non rientra tra le fonti normative e non si vede, quindi, come essa possa avere un contenuto precettivo che possa essere assunto quale presupposto motivazionale da un provvedimento del CONI come è avvenuto nel caso specifico. È altrettanto evidente

che essa non possa integrare ed estendere il contenuto precettivo di una norma.

Il provvedimento *de quo*, quindi, oltre ad essere assunto in violazione di legge, crea una illegittima disparità di trattamento tra gli atleti delle FSN o DSA e quelli degli EPS, priva di qualsiasi fondamento normativo, e men che meno epidemiologico, e si palesa anche evidentemente illogico.

L'illogicità è data dal fatto che senza alcun ragionevole e giustificato criterio si lega la sospensione degli allenamenti in zona rossa degli atleti agonisti degli enti di promozione sportiva alla sospensione, peraltro illegittima, degli eventi e delle competizioni a cui dovrebbero partecipare, senza considerare che dette sospensioni sono continuamente suscettibili di variazioni, possono essere continue o intermittenti nel tempo, a seguito del cambio di colore della zona in cui sono organizzati gli eventi, che può mutare da rosso ad arancione, o viceversa, e ciò può evidentemente causare un concreto e certo danno alla preparazione fisica e tecnica degli atleti per tali eventi.

Non si possono ravvisare nel caso di specie nemmeno fondate e logiche ragioni di ordine medico-sanitario per il contenimento del contagio nelle zone rossa, atteso che la sospensione degli allenamenti in zona rossa è legata alla sospensione degli eventi, che però è determinata dal colore della zona in cui gli eventi sono programmati.

Nella migliore delle ipotesi, si determina quindi il paradosso che un atleta di EPS che vive in zona rossa può continuare ad allenarsi perché si prepara per una competizione

organizzata in una zona bianca, e quindi non sospesa, con conseguente assenza di alcun ipotetico effetto sul contenimento del contagio, mentre un altro atleta tesserato con un EPS che vive nella stessa zona rossa deve interrompere gli allenamenti perché la sua competizione organizzata in zona rossa è sospesa.

Appare evidente che ciò palesa l'assoluta illogicità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati anche in termini di contenimento del contagio di Covid-19.

3. Errata applicazione degli artt. 18 e 41 DPCM del 2 marzo 2021 anche sotto il profilo sintomatico dell'eccesso di potere per disparità di trattamento tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva – Violazione art. 3 Costituzione

Come evidenziato nel punto n.1), gli Enti di Promozione Sportiva, sono soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo italiano aventi pari dignità rispetto alle federazioni sportive nazionale e le discipline sportive associate.

Appare del tutto illegittimo, pertanto, disporre delle disparità di trattamento tra le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate da una parte e gli Enti di Promozione Sportiva dall'altra come avvenuto con i provvedimenti impugnati, che dispongono la sospensione degli allenamenti in zona rossa esclusivamente per gli atleti degli Enti di promozione sportiva.

Non si comprende, infatti, in base a quale ragionevole motivo si possa giustificare la sospensione financo degli allenamenti in zona rossa degli atleti degli EPS quando si

tratta di atleti che si preparano per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e dal CIP-Comitato Italiano Paralimpico, che verrebbero a trovarsi oltremodo penalizzati dal non potere mantenere nel tempo un livello di allenamento adeguato per poter essere pronti quando gli eventi in questione potranno svolgersi.

La pari dignità degli enti in questione, degli eventi dagli stessi organizzati, e dagli atleti che vi prendono parte è peraltro confermata, come in precedenza rappresentato, dall'art. 18 dello stesso DPCM, riferito alle "Competizioni sportive di interesse nazionale", che prevede che "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”.

In ragione di ciò, appare evidente che l'interpretazione e applicazione data alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 41 crea una disparità di trattamento senza ragione tra atleti che appartengono a enti diversi, quali le Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva e, conseguentemente, è distorsivo della concorrenza, perché evidentemente induce gli atleti a tesserarsi con FSN o DSA, per i quali non solo non c'è una sospensione di eventi, ma addirittura non opera alcuna sospensione degli allenamenti, a palese discapito degli EPS che già subiscono una migrazione di propri tesserati spinti dalla necessità di potersi almeno allenare in modo continuo, attività invece pacificamente consentita agli atleti delle Federazioni o delle Discipline associate.

Inoltre, per come è interpretata e applicata detta disposizione, si configura anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per gli stessi motivi e profili dedotti al punto n.1), a cui si fa espresso richiamo e da considerarsi trascritti nel presente punto.

Per quanto sopra risulta palese che con l'inibizione degli allenamenti in Zona rossa esclusivamente per gli atleti che si preparano per eventi e gare degli Enti di Promozione Sportiva che sono sospesi, come disposto nei provvedimenti impugnati, si perpetra una palese disparità di trattamento in violazione delle garanzie costituzionali tra gli Enti di

Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive e le Discipline Associate.

4. Violazione degli artt. 1 e 2 della Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio d'Europa nel 1974; Violazione della Carta Europea dello sport - Rodi 1992; Violazione e falsa applicazione del trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992

La pratica sportiva per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità.

La Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio d'Europa nel 1974, afferma (articolo 1) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e (articolo 2) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.

La Carta Europea dello sport - Rodi 1992, nell'art. 2 comma 1 - Definizione di sport, spiega che "Si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Con la modifica del trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992, allo sport si intende attribuire una preminente funzione sociale considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, un momento ed elemento fondamentale per l'equilibrata

crescita psico-fisica di ciascun individuo.

Anche sotto questo profilo si osserva che un DPCM non può inibire quanto statuito da trattati Europei, né tantomeno creare disparità di trattamento tra atleti iscritti agli EPS e Atleti iscritti alle federazioni.

5. Sul periculum in mora

I provvedimenti impugnati (La seconda frase del comma 1 dell'art. 41 del DCPM 2/3/2021; la nota del Segretario Generale CONI; la FAQ n.5 del Dipartimento per lo Sport) evidentemente stanno creando un grave ed irreparabile danno agli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza a tutti i propri affiliati e a tutti i loro atleti agonisti, in quanto, innanzitutto, in Zona rossa sono sospesi esclusivamente gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, e, inoltre, viene inibito l'allenamento sempre in Zona rossa esclusivamente agli atleti agonisti degli enti di promozione sportiva che devono partecipare agli eventi e competizioni dei medesimi enti che sono sospesi in quanto organizzati in zona rossa.

Il danno peraltro ha una duplice configurazione in quanto incide sia sugli atleti agonisti che subiscono in questo modo una ingiustificata, sotto ogni profilo, interruzione degli allenamenti con conseguente perdita di tutti i miglioramenti e benefici fisici acquisiti nel tempo con continui allenamenti e gare, sia sugli Enti di Promozione che vedono favorita una migrazione di atleti dagli Enti di Promozione Sportiva alle Federazioni Sportive o alle Discipline Sportive, con evidente danno economico grave e irreparabile.

Sono di questi giorni alcuni articoli di giornali a diffusione

nazionale che hanno raccontato il tesseramento a ciclo continuo effettuato da alcune federazioni di atleti agonisti, i quali vedono in tale espediente l'unico modo per potersi continuare ad allenare nelle zone rosse. I numeri indicati dagli articoli sono elevatissimi, con punte di circa trentamila tesseramenti al giorno, che rapportati anche al costo unitario di Euro 30,00 a tessera, evidenziano anche l'enorme beneficio economico che scaturisce dai provvedimenti impugnati in favore delle federazioni sportive, a cui fa da contraltare nel contempo il grave danno economico subito dagli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, si chiede che il Presidente del T.A.R. adito con ordinanza *inaudita altera parte* sospenda l'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che "Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva", nonché la stessa disposizione per come interpretata e applicata dalla FAQ n.5 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, e la nota del Segretario Generale del CONI prot n. 0033080 del 19 marzo 2021-SG, o, comunque, con qualsiasi statuizione autorizzi gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati in Zona rossa dagli Enti di promozione sportiva, al pari delle Federazioni Sportive e Discipline Associate e, comunque, gli allenamenti in Zona rossa, al pari degli atleti tesserati per Federazioni Sportive e Discipline Associate anche degli atleti tesserati per gli Enti di promozione sportiva

partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli Enti di promozione sportiva medesimi.

In ogni caso, all'udienza fissata per l'istanza cautelare, voglia sospendere l'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che "Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva", nonché la stessa disposizione per come interpretata e applicata dalla FAQ n.5 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, e la nota del Segretario Generale del CONI prot n. 0033080 del 19 marzo 2021-SG, o, comunque, con qualsiasi statuizione autorizzi gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati in Zona rossa dagli Enti di promozione sportiva, al pari delle Federazioni Sportive e Discipline Associate e, comunque, gli allenamenti in Zona rossa, al pari degli atleti tesserati per Federazioni Sportive e Discipline Associate anche degli atleti tesserati per gli Enti di promozione sportiva partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli Enti di promozione sportiva medesimi.

Per quanto sopra, voglia l'Illustrissimo T.A.R. adito

- preliminarmente, il Presidente del T.A.R. adito con ordinanza *inaudita altera parte* sospenda l'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, nonché la stessa disposizione per come interpretata e applicata dalla FAQ n.5 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, e la nota del Segretario Generale del CONI prot n. 0033080 del 19 marzo 2021-SG, o, comunque, con qualsiasi statuizione autorizzi gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati in Zona rossa dagli Enti di promozione sportiva, al pari delle Federazioni Sportive e Discipline Associate e, comunque, gli allenamenti in Zona rossa, al pari degli atleti tesserati per Federazioni Sportive e Discipline Associate anche degli atleti tesserati per gli Enti di promozione sportiva partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli Enti di promozione sportiva medesimi;

- fissare l'udienza per la sospensione degli atti impugnati ed ivi sospendere l'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”, nonché la stessa disposizione per come interpretata e applicata dalla FAQ n.5 sul sito

istituzionale del Dipartimento per lo Sport, e la nota del Segretario Generale del CONI prot n. 0033080 del 19 marzo 2021-SG, o, comunque, con qualsiasi statuizione autorizzi gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati in Zona rossa dagli Enti di promozione sportiva, al pari delle Federazioni Sportive e Discipline Associate e, comunque, gli allenamenti in Zona rossa, al pari degli atleti tesserati per Federazioni Sportive e Discipline Associate anche degli atleti tesserati per gli Enti di promozione sportiva partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli Enti di promozione sportiva medesimi;

nel merito:

annullare l'art. 41, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, solo per la parte in cui dispone che "Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva", nonché la stessa disposizione per come interpretata e applicata dalla FAQ n.5 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, la medesima FAQ n.5 e la nota del Segretario Generale del CONI prot n. 0033080 del 19 marzo 2021-SG, nonché, ove occorra, ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Roma, lì 25 marzo 2021

Avv. Vittorio de Gregorio

Avv. Achille Reali